F.CERI
MIC
6/1P

BLP 0000 19023

Cent. 10

Le norme di massima

per il licenziamento delle classi sotto le armi - Il dono di una tenuta e un abito borghese

Milano, Tip. del "Capitan Fracassa" - Via Stella, 16.

In previsione dell'ordine che, al momento propizio, sarà emanato per il licenziamento delle classi dal servizio sotto le armi, e affinchè tutte le autorità interessate possano provvedere con criteri uniformi ed in modo organico alle operazioni necessarie, il Ministero della Guerra ha stabilito le seguenti norme di massima, che debbono essere applicate per tutti i militari di truppa indistintamente (compresi i graduati ed i sottufficiali) dipendano essi da enti territoriali o mobilitati, compresi quelli che si trovino all'estero o in colonia. Tali disposizioni non riguardano in alcun modo gli ufficiali, e quindi non sono ad essi applicabili.

La data alla quale dovranno essere iniziate le operazioni di licenziamento di ciascun militare verrà stabilita di volta in volta, con speciale disposizinoe del Ministero della Guerra, e sarà comunicata a tutte le autorità interessate. Tale disposizione del Ministero della Guerra, e sarà comunicata a tutte le autorità interessate. Tale disposizione potrà ordinare che i militari siano inviati: *a*) in licenza illimitata; *b*) in congedo illimitato.

Militari a cui spetta il licenziamento. — In massima, e salvo le eccezioni che fossero stabilite di volta in volta dalle disposizioni sopraccennate, il licenziamento dalle armi compete a tutti i militari di truppa (compresi i graduati e i

sottufficiali) delle classi, categorie, armi e corpi indicati dalle disposizioni suddette, si trovino a prestare effettivo servizio presso corpi o reparti oppure si trovino presso comandi, uffici (civili e militari), aziende, stabilimenti, ecc., come militari precettati, comandati, a disposizione come esonerati. In ogni caso dovranno essere esclusi dal licenziamento: A) i militari che si trovino in una delle posizioni previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *h*) ed *i*) — limitatamente per la lettera *i*) a quelli che aspirano a far passaggio nei reali carabinieri — paragrafo 934 del regolamento sul reclutamento, avvertendo che fra i militari della lettera *c*) dovranno comprendersi anche quelli a riguardo dei quali sia stato il procedimento penale per reato di diserzione; B) i sottufficiali di carriera ed i militari che abbiano assunto speciali obblighi di servizio e non li abbiano ultimati (raffermati, riassoldati, ecc.); C) i militari condannati con beneficio della pena sospesa o comunque dilazionata, facendo presente che quelli condannati a pena condizionata debbono essere invece licenziati; D) i militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di atti medico-legali; E) i militali in licenza di convalescenza o ammalati, ai quali debbono essere applicate le disposizioni di cui sopra è detto.

Autorità che provvedono al licenziamento. — Al licenziamento dalle armi dei militari provvederanno in massima (salvo le accezioni che per ciascun licenziamento venissero stabilite) i comandi dei depositi ed i centri di mobilitazione ai quali i militari sono effettivi e i quali dovranno per ciò essere fatti rientrate a cura dei corpi, reparti ed uffici presso i quali si trovano a prestare servizio. I militari che si trovano in servizio fuori del Regno o in colonia saranno fatti rientrare nel Regno per raggiungere i depositi e i centri di mobilitazione rispettivi. Saranno licenziati senza che facciano ritorno al deposito o al centro di mobilitazione i militari che: A) si trovino in licenza straordinaria senza sca-

denza determinata; B) si trovino in congedo temporaneo o in licenza straordinaria senza scadenza determinata per disposizione del Ministero. Potranno parimenti essere licenziati senza che facciano ritorno al deposito o ai centri di mobilitazione i militari che: C) si trovino in qualità di operai esonerati, precettati, a disposizione o comandati presso aziende o stabilimenti per decisione dei comitati regionali o del comitato centrale di mobilitazione industriale, ovvero dell'ufficio centrale militare per i combustibili nazionali; D) si trovino a fruire di esonerazioni per decisione delle commissioni per esonerazioni temporanee. I militari di cui alle precedenti lettera *a*) e *c*) saranno considerati come licenziati nel giorno stabilito nel modo indicato dal precedente numero uno e quindi per essi i depositi e i distretti e i centri di mobilitazione faranno luogo senz'altro alla variazione di licenziamento indicati nella lettera *c*) e *d*) l'ufficio centrale militare dei combustibili nazionali ed il commissariato generale per le armi e le munizioni impartiranno ciascuno per la parte che li riguarda opportune istruzioni agli enti dipendenti, per ben stabilire quali militari possano essere licenziati direttamente dagli enti stessi. A tal fine dovrà tenersi presente se dovrà preferirsi il sistema di far rientrare i militari ai depositi e ai centri di mobilitazione e che quindi il diretto licenziamento potrà essere limitato in quei casi in cui il passaggio pel deposito o per centro di mobilitazione risulti meno conveniente (per esempio per gli esonerati e per i militari in licenza).

Le autorità che provvedono ai licenziamenti dovranno avvertire tutti i militari licenziati che essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal Sindaco del comune il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato e non abbiano riconsegnato al Sindaco stesso le stellette di cui sono provvisti, e che quindi gli individui che commettessero infrazioni incorrerebbero

nelle sanzioni stabilite dal Codice penale militare. Per i militari che si trovano nella posizione di dispensati dalla chiamata alle armi dei militari in congedo illimitato, che coprono determinati impieghi o si trovino in posizione speciale e che fruiscono delle dispense eccezionali stabilite di volta in volta con circolari di chiamata alle armi o con altra disposizione particolare, non dovrà farsi luogo ad alcun provvedimento in dipendenza del licenziamento dei militari della loro classe, categoria ed arma, salvo quanto è stabilito dal regolamento suddetto per quelli provvisti di modello 3. Inoltre tutti i militari dispensati che non fossero mai stati assegnati ad un corpo e che giusta il regolamento citato non devono rimanere in forza ai distretti, dovranno essere assegnati ad un deposito di fanteria di linea all'atto del licenziamento dei militari della loro classe e categoria. I militari da licenziarsi dalle armi devono essere direttamente inviati alla propria casa.

Licenziamenti per l'estero. — Per quel che concerne l'eventuale ritorno all'estero dei militari da licenziarsi, il Ministero della Guerra si riserva di emanare le norme relative al momento opportuno. Frattanto i detti militari che non potendo ritornare all'estero dichiarino di non poter provvedere al proprio sostentamento, rimangono nel Regno, saranno trattenuti in servizio sotto le armi, proponendosi ad un corpo o reparto possibilmente dell'arma alla quale i militari appartengono, stanziati nel territorio del distretto designato dai militari stessi. I militari da licenziarsi dalle armi che per qualsiasi ragione si trovino all'estero o nelle colonie, potranno ottenere di essere licenziati sul posto senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

La Divisa e un vestito borghese ad ogni soldato congedato.

Il Ministro della Guerra, si era da tempo occupato della possibilità di fornire i militari, all'atto del congedamento, di un corredo di vestiario, compreso l'abito borghese, come risulta abbia deciso di fare ora la Francia con i suoi soldati. La difficoltà maggiore consisteva nella sicura disponibilità di materie prime, di cui il nostro paese è per la maggior parte tributario all'estero, e nella rapida produzione di ingenti quantitativi di stoffe.

Gli studi compiuti hanno consentito di prendere in questi giorni determinazioni definitive, per le quali all'atto del licenziamento sarà lasciata al soldato la completa tenuta di panno in buono stato, compresi mantellina e cappotto, la calzatura di marcia, una camicia di lana o di tela, un paio di mutande di lana o di tela, un farsetto a maglia di lana, una fascia o ventriera di lana, cravatta di lana o di cotone, calze o pezzuole da piede, un fazzoletto stampato.

Frattanto è stata ordinata la fabbricazione delle stoffe occorrenti per fornire il soldato, all'atto del ritiro del congedo, di un taglio di ottimo panno per un abito di uso civile, comprese le fodere. Le cappellerie nazionali fabbricheranno contemporaneamente i relativi cappelli di feltro. Saranno emanate fra poco norme precise per l'attuazione di questi provvedimenti.